



Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Avamprogetto

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari è modificata come segue:

Titolo

Legge federale
sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari
(Legge sugli assegni familiari, LAFam)

Ingresso

visto l'articolo 116 capoversi 1, 2 e 4 della Costituzione federale³;

Sostituzione di un'espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 1 cpv. 2

² Le disposizioni della LPGa non sono applicabili agli aiuti finanziari a organizzazioni familiari.

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e b

¹ Gli assegni familiari ai sensi della presente legge comprendono:

¹ FF ...
² RS **836.2**
³ RS **101**

- a. l'assegno per i figli, versato dall'inizio del mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d'età il diritto a un assegno di formazione, quest'ultimo viene versato al posto dell'assegno per i figli. Se il figlio presenta un'incapacità al guadagno (art. 7 LPGA⁴), l'assegno per i figli è versato sino alla fine del mese in cui questi compie il 20° anno d'età;
- b. l'assegno di formazione, versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione postobbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui questi compie il 15° anno d'età. Se il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo dopo il compimento del 16° anno d'età, l'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese successivo. L'assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età.

Art. 19 cpv. 1^{ter}

^{1ter} Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per il periodo della durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

Titolo prima dell'art. 21f

Capitolo 3b: Aiuti finanziari a organizzazioni familiari

Art. 21f Scopo e ambiti di promozione

Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni familiari per le loro attività di promozione delle famiglie nei seguenti ambiti:

- a. accompagnamento, consulenza e formazione;
- b. conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione.

Art. 21g Condizioni

Gli aiuti finanziari a organizzazioni familiari sono concessi solo se dagli statuti o dall'atto di fondazione dell'organizzazione risulta che essa:

- a. persegue uno scopo che rientra in almeno uno degli ambiti di promozione;
- b. è attiva sull'intero territorio nazionale o su tutto il territorio di una regione linguistica;
- c. è di utilità pubblica;
- d. è neutrale dal punto di vista confessionale;
- e. è indipendente dal punto di vista politico; e

- f. in caso di scioglimento o di fusione trasferirebbe il suo patrimonio a un'organizzazione familiare di utilità pubblica.

Art. 21h Procedura e quota massima

¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Gli aiuti finanziari sono versati sulla base di un contratto di diritto pubblico.

³ Essi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili (quota massima).

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura e delle spese computabili.

Art. 27 cpv. 2

² Per espletare la sua funzione di vigilanza secondo l'articolo 76 capoverso 1 LPGA⁶, il Consiglio federale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli organi cui sono affidati compiti d'attuazione della presente legge e di allestire statistiche uniformi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.